



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

ORDINANZA N. 213

PROT. 76733/14-10-27-STIT

da citare integralmente nella corrispondenza

Resp. del procedimento: Dott. M. Finotto (Tel 0421-359270)
Resp. istruttoria: F. Partis (Tel 0421-359381)
Anteatto: 14/76109

U.O. SPORTELLO UNICO DELL' AMBIENTE

OGGETTO: Ordinanza di declassificazione temporanea dei molluschi bivalvi vivi della specie *Mitili (Mytilus galloprovincialis)*, classificati con Decreto regionale n. 36 del 27/05/2013 nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi vivi della specie *Mitili (Mytilus galloprovincialis)* raccolti nel medesimo ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile)

IL SINDACO

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, ed in particolare, l'Allegato II, Capo II, lettera c), che indica gli interventi che l'autorità competente deve assumere a seguito dei risultati del campionamento o qualora vi sia un alto rischio per la salute umana.

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi".

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006 in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica"

VISTO il D.Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, ed in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. n. 4821 del 11/02/2013 recante "Molluschi bivalvi vivi – Procedure in caso di superamento dei limiti di E. coli in zone di produzione di classe A".

PRESO ATTO della necessità di adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente a seguito dell'esito analitico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie n. 14BAT-U/6901 del 25/11/2014 di cui al campione di Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), prelevati in data 20/11/2014 con n. di verbale 10/M/0292 dal Servizio Veterinario di cui sopra nel sito di produzione registrato con il numero 005VE079, risultato non conforme per E. Coli (790MPN/100g) VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed, in particolare, l'art. 50, comma 5, che prevede

pagina 1 di 3



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

come " [...] in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]" .

RITENUTO necessario adottare, a tutela della salute pubblica, il provvedimento di declassificazione temporanea della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), classificati con Decreto Dirigente regionale n. 36 del 27/05/2013 nell'ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile), da "A" a "B" ed obbligo al trattamento di depurazione dei molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*), raccolti nel medesimo ambito 10M003 (tratto di mare di batimetria superiore ai tre metri compreso da foce fiume Livenza a foce fiume Sile).

VISTO l'art. 54 del D.Lgs in data 18.08.2000, n.267;

VISTO l'art. 13 dello Statuto approvato con D.C.C. n.102 del 04.08.2006;

ORDINA

1. A tutela della salute pubblica:

a. obbligo di sottoporre la specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) raccolti nell'ambito 10M003 (da fiume Livenza al fiume Sile) al trattamento di depurazione in un centro di depurazione, oppure la stabulazione in una zona di stabulazione classificata. Tali disposizioni sono mantenute fino a quando non risulteranno ripristinati i requisiti di idoneità sanitaria della zona di produzione e raccolta di tali molluschi bivalvi vivi.

b. i produttori sono tenuti ad attivare le procedure di ritiro del prodotto Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) commercializzati che sono stati raccolti a far data dal prelievo dei campioni da parte del Servizio Veterinario, verbale n.10/M/0187 del 31/07/2014;

c. i produttori sono tenuti a riportare nel D.d.R. che scorta i molluschi bivalvi vivi della specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) provenienti dall'ambito interessato, come stato sanitario di appartenenza, la dicitura "CLASSE B TEMPORANEA PER SUPERAMENTO DEI LIMITI DI E.COLI".

2. Elementi di pubblicità dell'ordinanza - l'ordinanza è notificata, per competenza, a:

- Dipartimento di Prevenzione Unità Operative dei Servizi Veterinari – A.U.L.S.S. N.10, via Trento, n.19 30027 San Donà di Piave (VE) fax n. 0421.228153;
- JESOLPESCA S.r.l. via T. Edison 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.951030;
- COOP. PESCATORI JESOLO S.C.A.R.L. via Cà Gamba X traversale, n. 5 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.362538;
COOP. TRA I LAVORATORI DELLA PICCOLA PESCA DI CORTELLAZZO A.R.L. via Amba Alagi 10/a 30016 Jesolo (VE) fax n. 0421.980142;
- PIAVE PESCA DI MARCON ANDREA & C. S.N.C. Via Correr 66/b Jesolo(VE);
- Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo via del Faro, n. 24 30013 Cavallino Treporti (VE) fax n. 041.968962;
- Provincia di Venezia Ufficio Caccia e Pesca, Centro Servizi 2, Viale Sansovino n. 3-5 30173 Venezia Mestre (VE) fax n. 041.2501195, in qualità di autorità competenti in materia di pesca per l'Ambito di monitoraggio;
- Polizia Locale, sede,
- Carabinieri di Jesolo via C. Battisti, n. 1 30016 Jesolo fax n. 0421.369805
- Guardia di Finanza di Jesolo via G. Mameli, n. 103 30016 Jesolo fax n. 0421.380353;
- Regione Veneto, Direzione Prevenzione Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare Rio Nuovo - Dorsosuro, 3493 30123 Venezia (VE) fax n. 041.2791330 – 1374;

3. la Provincia di Venezia, le Capitanerie di Porto di Venezia e di Caorle e le Forze dell'Ordine cui viene notificata l'Ordinanza sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto della presente Ordinanza;

4. il Servizio Veterinario dell'AULSS 10 è incaricato dell'attività di verifica sui produttori interessati, per quanto riguarda l'attivazione delle procedure di ritiro/ricambio del prodotto immesso sul mercato e la comunicazione delle informazioni in

pagina 2 di 3



Città di Jesolo

Provincia di Venezia

AREA LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

proprio possesso, qualora opportuno, alle autorità sanitarie territorialmente competenti per i centri di depurazione/spedizione che hanno ricevuto il prodotto;

5. il Servizio Veterinario dell'A.U.L.S.S. N.10 è incaricato di predisporre ed effettuare un piano di monitoraggio straordinario in regime di sorveglianza delle specie Mitili (*Mytilus galloprovincialis*) nell'ambito di pesca 10M003 (da fiume Livenza a fiume Sile).

6. La violazione della presente Ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con le sanzioni previste dal D.Lgs n. 193/2007, art. 6, comma 14 (immissione sul mercato di prodotto proveniente da zone precluse alla raccolta) e dal D.Lgs n. 190/2006, art. 3 (ritiro dal mercato).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

E' fatto obbligo a chi spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario Finotto dell'U.O.C. Patrimonio e Sportello dell'Ambiente.

Ai sensi degli articoli 4-8 della Legge 07.08.1990 n. 241 e successive modifiche, gli atti richiamati nel presente provvedimento sono disponibili in visione, ed è possibile richiederne copia, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari, presso l'U.O. Sportello Unico dell'Ambiente di questo Comune nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì-mercoledì-venerdì ore 9.00-13.00, martedì-giovedì ore 15.00-17.00).

La presente sarà notificata ai destinatari e pubblicata all'Albo Pretorio On-line.

La presente consta di tre pagine.

Dalla Residenza Municipale, lì 02/12/2014

IL SINDACO
Valerio Zoggia